

SENTENZA SU RICORSO N. 8/2023-2024 PROPOSTO DALLA A.S.D. FERRARA BASKET AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N.1381 DEL 21.12.2023 DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n. 358.

visto il reclamo proposto dalla A.S.D. Ferrara Basket avverso il provvedimento di cui al comunicato ufficiale n. 358 del 21.12.2023 del Giudice Sportivo n. 358 avverso il provvedimento di omologazione della partita fra A.S.D Ferrara e Tigers Cesena.

La reclamante, con comunicazione del 27 dicembre 2023, ha proposto reclamo e contestualmente ha richiesto alla Federazione di avere copia di alcuni documenti.

In data 2 gennaio 2023 la Federazione ha trasmesso i documenti richiesti e la Società reclamante ha depositato in data 4 gennaio 2024 un'integrazione dei motivi di reclamo.

La Corte di Appello ha fissato l'udienza per il giorno 9 gennaio 2024 ore 12.30;

All'udienza è comparso per la società Reclamante, l'Avv. Simone Bianchi, il quale si è riportato integralmente ai motivi aggiunti, specificando che la doglianza originariamente formulata nel reclamo del 27.12.2023 deve ritenersi superata dalla documentazione successivamente fornita dalla FIP di cui al reclamo.

La Corte di Appello si è riservata di decidere e, successivamente, a scioglimento della riserva osserva quanto segue.

La reclamante si duole della violazione dell'art. 49 R.E. Gare che autorizza il giocatore che abbia perso il proprio documento di identità ad essere identificato tra-mite la denuncia di smarrimento presentata all'autorità Giudiziaria, solo per la gara successiva alla smarrimento della denuncia.

Nel caso di specie, la società reclamante evidenzia che la squadra avversaria (Tigers Cesena), dopo la presentazione della denuncia di smarrimento del documento di identità da parte del proprio tesserato, sig. Mattia Sacchi, ha già disputato, prima della gara per cui è proposto reclamo, un'altra precedente gara contro la Polisportiva Cernusco e, quindi, tale tesserato non avrebbe dovuto prendere parte alla partita contro

Ferrara poi omologata dal Giudice Sportivo; conseguentemente, l'appellante insiste perché non venga omologato il risultato del campo, ma che la partita venga omologata con il punteggio di 20 – 0 a favore della Società reclamante; ovvero, in via di mero subordine, insiste per la ripetizione della partita.

Preliminarmente la Corte evidenzia che il reclamo proposto è inammissibile.

L'appellante, infatti, contestando l'omologazione del risultato della partita avrebbe dovuto avvalersi della procedura ex art. 94 RG (Istanza avverso il risultato di gara).

L'art. 94 RG testualmente recita:

“[1] L'istanza può essere proposta dalla sola Società che si ritiene danneggiata e la cui squadra abbia partecipato alla gara.

[2] A pena di inammissibilità, l'istanza deve essere preannunciata al termine della gara dal capitano della squadra firmando nell'apposita casella in calce al referto di gara.

[3] A pena di inammissibilità, l'istanza, unitamente ai motivi, deve pervenire al Giudice Sportivo Nazionale per i Campionati Nazionali e al Giudice Sportivo Territoriale per i Campionati Regionali o Provinciali entro le ore 12 del giorno successivo a quello di svolgimento della gara. Contro la omologazione è ammesso reclamo alla Corte Sportiva di Appello.”

Nel caso di specie, il referto ufficiale non contiene la riserva avverso l'omologazione della partita; inoltre, pur volendo seguire la ricostruzione fornita dalla società appellante - e cioè che la società reclamante non ha partecipato alla identificazione dei giocatori e che il referto ufficiale le è stato trasmesso non già alla fine della partita, ma inviato successivamente dalla Federazione sulla casella spes alle 22.20.06 dello stesso giorno 20.12.2023 con conseguente impossibilità da parte del capitano di preannunciare il reclamo firmando nell'apposita casella -, resta il fatto che la società reclamante nulla ha fatto entro le ore 12.00 del giorno successivo e cioè del 21.12.2023.

L'art. 94 R.G. prevede che, oltre a presentare immediatamente la riserva avverso l'omologazione, la società che si ritiene danneggiata, ha l'onere di presentare l'istanza unitamente ai motivi **entro le ore 12.00 del giorno successivo**.

Nel caso di specie, non vi è stata né la riserva apposta a fine gara, né il preannuncio di reclamo dopo aver ricevuto sulla casella spes il referto né l'istanza con i motivi entro le ore 12.00 del giorno successivo.

La società appellante avrebbe potuto e dovuto quantomeno preannunciare la riserva all'omologazione con una e-mail, una volta ricevuto il referto ufficiale dopo di che presentare, entro le ore 12.00 del giorno successivo, l'istanza con i motivi.

Nulla di quanto sopra indicato è stato posto in essere.

L'inerzia prolungata della società reclamante anche dopo il ricevimento del referto arbitrale sulla casella spes sommata alla mancata presentazione dell'istanza ex art. 94 R.G. con i motivi entro le ore 12.00 del giorno 21.12.2023 determina, quindi, l'inammissibilità del reclamo.

Tali omissioni travolgono il reclamo ex art. 96 comma 3 RG avverso l'omologazione del risultato della partita effettuata dal Giudice Sportivo di I°, che appunto in assenza della tempestiva istanza e del reclamo presentato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della partita, deve considerarsi inammissibile.

Nel merito e ad abundantiam, si osserva che, contrariamente alle tesi di parte reclamante, solo le violazioni dell'art. 49 del R.E. Gare determinano la sanzione della perdita della gara a tavolino con il punteggio di 20 - 0, nessuna delle quali ricorre nel caso di specie, non avendo parte reclamante mai messo in dubbio l'identità del giocatore Mattia Sacchi, con la conseguenza che deve ritenersi esclusa qualsivoglia ipotesi di sostituzione di persona.

Per contro, la norma che rileva nel caso di specie è quella dell'art. 48 R.E. Gare; e per la violazione di quanto prescritto da tale norma non è prevista la sanzione della perdita a tavolino della partita per 20 - 0, né, tanto meno, la ripetizione della partita.

Le fattispecie previste dall'art. 49 R.E. Gare devono d'altra parte considerarsi tassative ed in quanto tali non suscettibili di applicazione analogica.

Per tutti i motivi sopra esposti, il reclamo si appalesa inammissibile e, quindi, deve esser rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente il provvedimento del Giudice Sportivo impugnato.

Dispone, altresì, l'incameramento del 100% contribuito.

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.